SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1991, n. 453.

Regolamento di attuazione dell'art. 31 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, in materia di trasporti postali urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il quale è stato approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, con il quale è stato approvato il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1985 istitutivo dell'albo nazionale dei fornitori di beni e servizi con annessa tabella merceologica presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale n. 1/1986 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1987 istitutivo dell'albo delle ditte per il servizio di trasporto urbano e interurbano degli effetti postali e di scambio degli stessi nell'ambito delle stazioni delle FF.SS., pubblicato nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale n. 15/1987 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, e, in particolare, l'art. 31, il quale prevede che per l'effettuazione del servizio dei trasporti postali urbani nelle località di cui all'elenco allegato alla legge stessa l'Amministrazione è autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con imprese o società cooperative di trasporti postali costituite prevalentemente tra soggetti già dipendenti dalle aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della legge e che detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza del 24 luglio 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;

Udito il parere reso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 luglio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del riappalto dei servizi di cui all'art. 31 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, tratta con le imprese appaltatrici cessanti che abbiano mantenuto alle proprie dipendenze la prevalenza dei lavoratori addetti al servizio con riferimento alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 355 del 1989 o con le società cooperative costituitesi ai sensi e per gli effetti del predetto art. 31;. relativamente alle società cooperative devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la cooperativa deve risultare legalmente costituita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto relativo al servizio da appaltare e la maggioranza dei dipendenti dell'impresa cessante devono risultare soci promotori della cooperativa stessa;

b) la cooperativa, cinquanta giorni prima della succitata scadenza contrattuale, deve presentare alla competente direzione provinciale p.t. la domanda di affidamento del servizio a trattativa privata, corredata di tutti i documenti attestanti l'avvenuta legale costituzione;

c) la società cooperativa, nell'accettare le condizioni di ordine tecnico-economico poste dall'Amministrazione, deve espressamente impegnarsi all'acquisto degli autofurgoni previsti dal programma contrattuale ed a comprovarlo all'atto della stipula.

Art. 2.

1. La società cooperativa, entro novanta giorni dalla stipula del contratto, deve presentare la documentazione necessaria a formalizzare l'iscrizione all'albo delle ditte per il servizio dei trasporti postali; trascorso inutilmente detto termine, il contratto stipulato con la società cooperativa cessa di avere effetti dopo trenta giorni dal termine stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989 si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989:

«Art. 31. — 1. Per l'effettuazione del servizio di trasporti postali urbani nelle località di cui all'allegato elenco, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con imprese o società cooperative di trasporti postali costituite prevalentemente tra soggetti già dipendenti dalle aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il nuovo contratto può essere stipulato a trattativa privata per un periodo massimo di nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle medesime condizioni del contratto in scadenza, aumentate, nel massimo, della percentuale di variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito all'anno precedente e degli importi contrattualmente dovuti per eventuali variazioni all'organizzazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989 si veda in nota alle premesse.

92G0249

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITA

DECRETO 27 dicembre 1991, n. 454.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° giugno 1968 e al decreto ministeriale 14 giugno 1968 concernenti il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi negli allevamenti bovini e norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1954;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 17 settembre 1968, riguardante norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle predette leggi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 2 luglio 1977, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 25 gennaio 1980, concernente i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario provvedere al rilancio della bonifica degli allevamenti bovini dalla tubercolosi al fine di eradicare la presenza della malattia nel triennio prossimo venturo;

Sentita la commissione centrale di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 13 ottobre 1990;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nelle sedute del 3 novembre 1988 e del 17 ottobre 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 17 settembre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione animali allo stato brado

1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, e successive modificazioni, vá aggiunto il seguente comma:

«7. Ai fini del presente regolamento si intendono per animali allo stato brado quegli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario».

Art. 2.

Estensione delle operazioni di profilassi

1. L'art. 19-*bis* del decreto ministeriale 1° giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, così come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 3 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 31 ottobre 1970, riguardante l'esonero degli allevamenti di bovini tenuti allo stato brado dai piani di profilassi, è abrogato.

Art. 3.

Sorveglianza ufficiale degli allevamenti

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, dopo il primo comma va inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Nel corso dell'esecuzione degli interventi previsti dal presente decreto i bovini appartenenti ad allevamenti sotto controllo di Stato, sottoposti alla prova tubercolinica, non devono essere spostati dall'allevamento stesso, salvo che per la macellazione d'urgenza, se non dopo la rilevazione dell'esito favorevole della prova stessa».

Art. 4.

Divieti negli allevamenti sottoposti a controllo per la profilassi della TBC

1. Nell'art. 18, l'alinea numero 4, primo comma, del decreto ministeriale 1° giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, è abrogato.

2. È abrogato il terzo e penultimo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 che prevede la deroga al divieto di introdurre bovini non scortati da certificazione sanitaria in allevamenti sottoposti ad azione di risanamento nei confronti della tubercolosi.

Art. 5.

Movimento di animali appartenenti ad allevamenti in corso di risanamento per la TBC

1. Al punto *b)* dell'art. 8-*bis* inserito dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 25 gennaio 1980, è aggiunta la seguente frase:

«Fatto salvo quanto indicato all'art. 9 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, circa i requisiti per riconoscere ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento, il movimento in uscita di animali appartenenti ad allevamenti infetti in corso di risanamento per la tubercolosi dovrà avvenire soltanto dopo che tutti i bovini di età superiore a sei settimane abbiano reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di sei settimane, il primo dei quali effettuato almeno due mesi dopo la eliminazione dei capi infetti».

Art. 6.

Macellazione degli animali infetti da TBC

1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 17 settembre 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«La macellazione degli animali infetti deve essere effettuata, nei macelli della provincia all'uopo designati ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del Servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni, a condizione che in tutti i casi gli animali infetti viaggino sotto vincolo sanitario».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1992
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 271

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 1° giugno 1968 (Piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina ha carattere obbligatorio, quando ricorrano le circostanze previste nel successivo art. 2. Negli altri casi gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendono volontariamente aderire al piano di profilassi stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale, direttamente o a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni.

Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari.

I programmi di risanamento e di profilassi, proposti ogni anno dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nei limiti fissati dal presente piano nazionale, dovranno altresì conformarsi alle istruzioni di massima che saranno al riguardo emanate dal Ministero della sanità.

I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale dando la precedenza alle operazioni di profilassi e di risanamento obbligatorie.

I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti di ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorietà e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente.

In attesa della approvazione del programma annuale da parte del Ministero della sanità, il veterinario provinciale può disporre, per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle operazioni di risanamento nei confronti degli allevamenti già sottoposti a controllo in applicazione di precedenti programmi.

Ai fini del presente regolamento si intendono per animali allo stato brado quegli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattici-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 19-*bis* del D.M. 1° giugno 1968, aggiunto dall'art. 1 del D.M. 3 agosto 1970, era il seguente:

«Art. 19-*bis*. — Negli allevamenti di bovini tenuti allo stato brado non si applicano le norme del presente decreto.

Tuttavia, nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può essere previsto che tali allevamenti siano sottoposti, tutti o in parte, ai provvedimenti contemplati dal presente decreto, qualora gli allevamenti stessi si trovino in territori nei quali la profilassi è resa obbligatoria e sempreché ciò sia ritenuto necessario per assicurare la eleminazione della tubercolosi bovina».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del D.M. 1° giugno 1968, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5. — I bovini di cui all'articolo precedente sono sottoposti alla prova tubercolinica intradermica la cui esecuzione e valutazione è affidata a veterinari operanti sotto il controllo del veterinario provinciale e da questi autorizzati ove non siano veterinari comunali con funzioni di ufficiale governativo.

1-bis. *Nel corso dell'esecuzione degli interventi previsti dal presente decreto i bovini appartenenti ad allevamenti sotto controllo di Stato, sottoposti alla prova tubercolinica, non devono essere spostati dall'allevamento stesso, salvo che per la macellazione d'urgenza, se non dopo la rilevazione dell'esito favorevole della prova stessa.*

Il veterinario provinciale può disporre, per esigenze particolari e sentito l'ordine dei veterinari della provincia, che tali veterinari operino in gruppi anziché isolatamente.

Al veterinario comunale avente le funzioni di ufficiale governativo spetta in ogni caso di provvedere da solo o di concorrere in qualità di componente di un gruppo, alla esecuzione e alla valutazione della prova di cui al primo comma del presente articolo, sempreché non ne sia impedito dai propri compiti di istituto e possa assicurare la continuità e la tempestività del proprio intervento.

Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti al risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale.

Ai veterinari coadiutori assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere affidata la esecuzione e la valutazione degli accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto nonché ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Il Ministro per la sanità stabilirà le modalità di preparazione, di distribuzione e di impiego della tubercolina occorrente per la esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui sopra».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 18 del D.M. 1° giugno 1968, come modificato dall'art.6 del D.M. 5 luglio 1979 e dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 18. — Negli allevamenti sottoposti al controllo di Stato per la profilassi della tubercolosi bovina nonché nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo art. 20 è vietato:

1) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici o profilattici antitubercolari, nonché di qualsiasi altro prodotto capace di alterare il risultato della prova allergica;

2) l'esecuzione di prove tubercoliniche, se non previamente autorizzate dal veterinario provinciale;

3) l'uso, per l'alimentazione degli animali, del latte e suoi derivati ottenuti da bovine non ufficialmente indenni da tubercolosi, anche se provenienti da caseifici e latterie, se non previamente risanati;

4) *(abrogato dal presente decreto)*;

5) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi;

6) introdurre bovini non scortati da certificati comprovanti che gli animali provengono da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi e, se sono di età superiore a 6 settimane, che hanno fornito esito negativo ad almeno una prova della tubercolina. Tali certificati, così come quelli comprovanti le condizioni sanitarie previste dal successivo comma, debbono essere conservati dal proprietario o dal detentore degli animali i quali sono tenuti ad esibirli, dietro richiesta, alle autorità competenti od alle persone da questo incaricate, fino al successivo controllo ufficiale. *I bovini che possono essere introdotti negli allevamenti controllati, ai sensi del presente comma, non debbono venire in contatto, durante lo spostamento, con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore.*

A complemento di quanto previsto nel comma precedente, è fatto altresì obbligo che i bovini da introdurre siano scortati da certificati attestanti che appartengono ad allevamenti sottoposti con esito favorevole al controllo di Stato per il risanamento dalla brucellosi ovvero che abbiano subito con esito negativo, da non più di 30 giorni, gli opportuni accertamenti sierologici nei confronti di detta malattia e sempreché non provengano da allevamenti comprendenti animali sottoposti ai provvedimenti previsti dall'art. 106 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I certificati previsti dal presente comma, così come quelli di cui al precedente punto 6), non sono richiesti qualora siano trasferiti animali appartenenti agli stessi proprietari.

Ogni nuova introduzione di capi negli allevamenti controllati deve essere segnalata al veterinario comunale entro otto giorni dall'introduzione stessa, da parte del proprietario o detentore degli animali».

Si trascrive il testo delle norme abrogate:

«Primo comma, n. 4): trasferire animali su pascoli nei quali non sia assicurata la più completa separazione da bovini di allevamenti non riconosciuti ufficialmente indenni».

«Terzo comma: in deroga a quanto previsto dal precedente punto 6), in ogni allevamento sottoposto ad azione di risanamento nei confronti della tubercolosi, possono essere introdotti, con particolari misure profilattiche dettate dal veterinario provinciale, i vitelli di cui all'art. 16 del presente decreto nonché i vitelli nati da bovine infette eventualmente trasferite dall'allevamento stesso in altre sedi, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 8-*bis* del D.M. 1° giugno 1968, aggiunto dall'art. 2 del D.M. 5 luglio 1979, poi modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 8-*bis*. — Dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei bovini di cui all'art. 8 e prima di ricostituire l'allevamento, le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori, impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del presente decreto.

I mezzi di trasporto, i recipienti e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto, nonché di prodotti, avanzi e materiali provenienti da tali animali o che comunque siano stati a contatto con essi.

Le aree di carico per i bovini di cui sopra debbono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso.

I disinfettanti da usare e le relative concentrazioni di impiego debbono corrispondere a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali che a tale riguardo vengono impartite dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Inoltre, dopo l'eliminazione di detti bovini:

a) nessun bovino può uscire dall'allevamento se non previa autorizzazione, nei casi di destinazione alla macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) nell'allevamento di cui al precedente punto *a)* debbono essere effettuati accertamenti per confermare l'eliminazione della tubercolosi. *Fatto salvo quanto indicato all'art. 9 del decreto ministeriale 1° giugno 1968* [recte: *del presente decreto*, n.d.r.] *circa i requisiti per riconoscere ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento, il movimento in uscita di animali appartenenti ad allevamenti infetti in corso di risanamento per la tubercolosi dovrà avvenire soltanto dopo che tutti i bovini di età superiore a sei settimane abbiano reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di sei settimane, il primo dei quali effettuato almeno due mesi dopo la eliminazione dei capi infetti*;

c) il ripopolamento di tale allevamento deve avvenire soltanto dopo che i bovini di età superiore alle sei settimane ivi rimasti abbiano presentato un risultanto favorevole ad una o più prove per l'accertamento della tubercolosi».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 14 giugno 1968 (Norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi), come modificato, da ultimo, dall'art. 2 del D.M. 1° marzo 1982 (*G.U.* n. 147 del 31 maggio 1982) e dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2. — *La misura dell'indennità spettante ai proprietari dei bovini e dei bufalini infetti abbattuti dal 1° gennaio 1980, in applicazione dei piani di sradicazione della tubercolosi e brucellosi bovine di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 maggio 1981, n. 296, è stabilita dal veterinario provinciale laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonché delle competenti autorità sanitarie regionali o dagli uffici cui sono state demandate le attribuzioni del veterinario provinciale, sulla base della tabella allegata al presente decreto.*

La macellazione degli animali infetti deve essere effettuata, nei macelli della provincia all'uopo designati ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni, a condizione che in tutti i casi gli animali infetti viaggino sotto vincolo sanitario.

Le spese relative al trasferimento degli animali alle sedi di macellazione sono a carico degli interessati».

92G0262

ORDINANZA 7 marzo 1992.

Proroga dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991 riguardante il piano nazionale di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 19 febbraio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 23 febbraio 1991, concernente il piano nazionale di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;

Vista l'ordinanza dell'8 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 1991, con la quale è stata modificata l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991 riguardante il piano nazionale di eradicazione della brucellosi degli allevamenti ovini e caprini;

Ritenuta la necessità di dover prorogare al 1992 l'ordinanza 19 febbraio 1991, nelle more di approvazione del relativo regolamento;

Vista la decisione n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990 che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;

Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva il piano di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentato dall'Italia;

Considerato che la Commissione CEE ha indicato che per venire incontro alla situazione italiana, fino al 31 dicembre 1992 gli ovini ed i caprini vaccinati con Rev. 1 possano essere sottoposti a controllo dopo l'età di trenta mesi;

Ordina:

Art. 1.

1. L'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991 concernente «Piano nazionale di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini», è prorogata al 31 dicembre 1992.

Art. 2.

1. La modifica apportata con ordinanza ministeriale 8 ottobre 1991 al terzo comma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991, per i motivi indicati nelle premesse, ha efficacia fino al 31 dicembre 1992.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A1169

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1992.

Determinazione, per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993, del limite di valore di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, applicabile agli appalti pubblici di forniture di cui allo stesso decreto legislativo ed a quelli conclusi nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976» come da ultimo modificata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo, che demanda al Ministro del tesoro di provvedere con proprio decreto alle variazioni disposte dalla Commissione delle Comunità europee al limite di valore indicato nel comma 2 del predetto art. 1;

Visto l'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, modificato con decisione n. 87/565/CEE del 16 novembre 1987;

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 1990, con il quale — sulla base della disposizione della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, n. C 18 del 25 gennaio 1990 — il limite di valore previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, è stato determinato, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991, in 134.000 unità di conto europee;

Vista la disposizione della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 321 del 12 dicembre 1991, con la quale, per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993, il limite di valore per l'applicazione delle direttive in materia di appalti di pubbliche forniture è stato determinato in 125.576 unità di conto europee;

Decreta:

Articolo unico

Il limite di valore indicato all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, applicabile agli appalti pubblici di forniture di cui allo stesso decreto legislativo ed a quelli conclusi nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), è fissato, per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993, in 125.576 unità di conto europee, corrispondenti a lire italiane 191.153.043.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A1132

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 febbraio 1992.

Determinazione dell'elenco delle colture agricole ammesse all'assicurazione agevolata contro i rischi da grandine, brina e gelo per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle colture agricole intensive o pregiate ammesse ad assicurazione agevolata;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1991, con il quale sono state determinate per l'anno 1991 le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina e il gelo;

Vista la lettera 27 gennaio 1992, n. 120, con la quale è stato chiesto il parere alle regioni a statuto speciale e ordinario, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle organizzazioni professionali di categoria circa l'eventuale aggiornamento delle colture determinate con il precitato decreto;

Visti i pareri pervenuti in esito alla precitata richiesta;

Ritenuta la necessità, per motivi di ordine finanziario, di confermare per il 1992 le stesse colture già determinate con il citato decreto 19 marzo 1991;

Decreta:

Le colture agricole intensive o pregiate ammesse alla assicurazione agevolata contro la grandine, la brina e il gelo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono indicate nell'elenco che segue, per l'anno 1992:

colture legnose: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliege, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai piante da frutto, vivai di pioppi.

colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero).

Roma, 17 febbraio 1992

Il Ministro: GORIA

92A1131

DECRETO 22 febbraio 1992.

Misure fitosanitarie per l'importazione di legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario degli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali, e prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 92/12/CEE del 18 dicembre 1991, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario degli Stati Uniti d'America;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

Il legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario degli Stati Uniti, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i cui requisiti particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato IV del decreto ministeriale 5 febbraio 1991, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1992.

Art. 2.

Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere completamente privato della corteccia mediante scortecciatura, refilatura, selezione e controllo dei segati e deve essere immune da perforazioni dovute a gallerie scavate da insetti perforatori del genere Monochamus, le quali superino tre millimetri di diametro.

Per corteccia si deve intendere la parte esterna del legno in cui possono trovarsi insediati insetti vivi e altri organismi nocivi in qualsiasi fase di sviluppo, ad esclusione tuttavia:

della corteccia interna (libro);

della sottocorteccia, in particolare attorno ai nodi;

della corteccia o delle tasche di resina definite nella normativa nazionale per il legname segato di dimensioni commerciali;

b) i selezionatori addestrati, qualificati ed appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato dal servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti («Animal and Plant Health Inspection Service»), devono verificare l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) gli ispettori dell'industria o loro agenti qualificati ed appositamente autorizzati dal sopra menzionato servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti devono eseguire nelle segherie i controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*.

Il sistema di controllo deve, altresì, prevedere che gli ispettori del servizio di cui sopra procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione;

d) il legname deve essere accompagnato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *b)* che sia conforme al modello allegato al presente decreto, che sia rilasciato da una persona autorizzata per conto delle segherie a partecipare a detto programma dal servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nel quadro di detto programma.

Art. 3.

Gli osservatori per le malattie delle piante comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1992

Il Ministro: GORIA

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL

Issued in the U.S.A.

CERTIFICATE NUMBER

BILL OF LADING NUMBER

NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL	NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE *(Optional)*

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	VOLUME
INDICATE SPECIES, GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS. ALSO, INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD FEET/CUBIC METERS BY LOT *(Lot number and volume are required)*	

The lumber in this shipment has been examined by a mill inspector or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes, and, to the best of his/her knowledge and belief, to be in conformance with the import requirements of the receiving country.

This document is issued under a program officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate.

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

NAME *(Print)*	SIGNATURE	TITLE	DATE

AGENCY VALIDATION

AUTHORIZED SIGNATURE	TITLE	DATE

92A1129

DECRETO 22 febbraio 1992.

Misure fitosanitarie per l'importazione di legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario del Canada.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali, o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 92/13/CEE del 18 dicembre 1991, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario dal Canada;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

Il legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario del Canada, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i cui requisiti particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato IV del decreto ministeriale 5 febbraio 1991, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1992.

Art. 2.

Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere completamente privato della corteccia mediante scortecciatura, refilatura, selezione e controllo dei segati e deve essere immune da perforazioni dovute a gallerie scavate da insetti perforatori del genere Monochamus, le quali superino tre millimetri di diametro.

Per corteccia si deve intendere la parte esterna del legno in cui possono trovarsi insediati insetti vivi e altri organismi nocivi in qualsiasi fase di sviluppo, ad esclusione tuttavia:

della corteccia interna (libro);

della sottocorteccia, in particolare attorno ai nodi;

della corteccia o delle tasche di resina definite nella normativa nazionale per il legname segato di dimensioni commerciali;

b) i selezionatori addestrati, qualificati ed appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato dalla divisione difesa delle piante del Ministero dell'agricoltura del Canada devono verificare l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) gli ispettori dell'industria o loro agenti qualificati ed appositamente autorizzati dalla sopra menzionata divisione difesa delle piante del Canada devono eseguire nelle segherie i controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*.

Il sistema di controllo deve, altresì, prevedere che gli ispettori della divisione di cui sopra procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione;

d) il legname deve essere accompagnato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *b)*, che sia conforme al modello allegato al presente decreto, che sia rilasciato da una persona autorizzata per conto delle segherie o da spedizionieri autorizzati a partecipare a detto programma dalla divisione della protezione dei vegetali del Ministero dell'agricolturadel Canada e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nel quadro di detto programma.

Art. 3.

Gli osservatori per le malattie delle piante comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1992

Il Ministro: GORIA

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL — **CERTIFICAT D'ÉCORÇAGE DU BOIS ET CONTRÔLE DES TROUS DE VERS**

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Exporter (Name and address)
Exportateur (nom et adresse)</td><td colspan="2" rowspan="2">Import entry reference
Référence d'entrée aux douanes</td><td>Certificate No / N° de certificat</td></tr>
<tr><td>Date (of / d'inspection/certification)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Buyer Contract No
N° du contrat de l'acheteur</td><td>Lot No / N° du lot</td></tr>
<tr><td colspan="2">Consignee (Name and address)
Destinataire (nom et adresse)</td><td colspan="2">Mill (Name and address)
Scierie (nom et adresse)</td><td>Mill No (agency logo / no)
N° de scierie (logo de l'organisme / n°)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ship name / Nom du navire</td><td colspan="2">Country of origin / Pays d'origine
CANADA</td><td>Country of destination / Pays destinataire</td></tr>
<tr><td>Point of loading / Lieu de chargement</td><td colspan="2">Port of exit / Port de départ</td><td colspan="2">Port of destination / Port destinataire</td></tr>
<tr><td colspan="5">Description of consignment / Description du chargement</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division, and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers.

This lumber has been examined by a mill inspector, shipper, or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes to conform to the best of their knowledge and belief with the import requirements of the receiving country.</td><td colspan="3">Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé par la Division de la protection des végétaux d'Agriculture Canada. Les produits indiqués sur ce document peuvent être inspectés à l'occasion par cet organisme avant l'expédition sans qu'aucune responsabilité financière ne soit imputée à l'organisme ou à ses agents.

Ce bois débité a été examiné par un inspecteur de scierie, expéditeur ou autre personne autorisée et est certifié avoir été écorcé pour se conformer, au meilleur de la connaissance de la personne susmentionnée, aux exigences du pays importateur en ce qui concerne l'écorçage et la surveillance des trous de vers du bois importé.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Authorized person responsible for certification - Personne autorisée responsable du certificat au nom de la scierie/de l'expéditeur

and / et</td></tr>
<tr><td colspan="2">Print / En majuscules</td><td colspan="2">Signature</td><td>date</td></tr>
</table>

USE OF CERTIFICATE (AGR 3809)

- Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers approved by Agriculture Canada.

- Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper, exporter or importing country.

Exporter - for optional use of exporter.

Consignee - for optional use of exporter.

Import entry reference - for use by country to which document is directed.

Contract No - the buyer contract number.

Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by Agriculture Canada.

Date of inspection/certification - refers to the date on which the inspection and certification occured.

Lot No - refers to the mill lot number of the lumber.

Mill - refers to the mill name or division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate.

Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the program. To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the program. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number.

Ship name - for optional use of exporter.

Point of loading - for optional use of exporter.

Port of exit - for optional use of exporter.

Port of destination - for optional use of exporter.

Country of origin - Canada.

Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined to countries who have approved their use.

Description of consignment - must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the 'Description of consignment' block the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature.

If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification.

Name and signature - the name of the person responsible for the certificate program at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill/shipper/agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly debarked, subjected to *Monochamus* grub hole control, inspected and meets the importing country's requirements.

Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada.

Production/printing of certificate - approved participants must print their certificates exactly as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The approved mill number may be pre-printed on the documents.

USAGE DU CERTIFICAT (AGR 3809)

- Ne doit être émis que par les organismes de classements, scieries ou expéditeurs approuvés et répertoriés par Agriculture Canada.

- Tous les espaces ombragés sont réservés à l'usage facultatif de la scierie, de l'organisme de l'expéditeur, de l'exportateur ou du pays importateur.

Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays de destination du certificat.

Numéro du contrat - Numéro du contrat de l'acheteur.

Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être assigné par la scierie ou l'expéditeur approuvé. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l'identifie. C'est une exigence d'Agriculture Canada.

Date d'inspection/certification - Date à laquelle l'inspection et la certification du bois scié ont eu lieu.

Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la scierie.

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l'adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l'avance sur le certificat.

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numéro d'approbation assigné par Agriculture Canada aux participants au programme. Afin d'éviter toute confusion, le numéro peut correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés et approuvés par Agriculture Canada peuvent participer au programme. Le numéro de scierie peut être imprimé à l'avance sur le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de l'organisme et un chiffre.

Nom du navire - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Lieu de chargement - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Port de départ - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Port destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Pays d'origine - Canada.

Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilisés que pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage.

Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l'espace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur les certificats dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de la scierie, le numéro du certificat et la signature autorisée.

Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompagnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit l'ensemble du chargement. Il n'est pas nécessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela constituerait une deuxième certification.

Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat à la scierie ou le représentant de l'expéditeur ou l'organisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de l'expéditeur. La signature indique que le bois a été écorcé convenablement, que les trous de vers de *Monochamus* ont été contrôlés, qu'il a été inspecté et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur.

Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté aux officiels compétents dans le pays importateur quand le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par Agriculture Canada.

Production et impression des certificats - Les scieries et les expediteurs doivent assurer la reproduction exacte des certificats, à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis d'imprimer à l'avance le numéro approuvé de la scierie.

92A1130

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Consorzio nazionale lattiero caseario (Conalatte) - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Consorzio nazionale latte alimentare (Co.Na.Lat.) - Soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delll'ispezione ordinaria in data 28 gennaio 1992 effettuata nei confronti della Società cooperativa «Consorzio nazionale lattiero caseario (Conalatte) - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Consorzio nazionale latte alimentare (Co.Na.Lat.) - Soc. coop. a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio nazionale lattiero caseario (Conalatte) - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Consorzio nazionale latte alimentare (Co.Na.Lat.) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Intersimone in data 11 ottobre 1977, repertorio n. 128747, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Martini avv. Giampiero, residente in via A. Testoni, 5, Bologna;

Migliorini dott. Aldo, residente in via Monte Rosa, 5, Poggibonsi (Siena);

Prete avv. Pierluigi, via Cicerone, 44, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1146

DECRETO 2 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Cooperativa servizi pubblici esercizi - Soc. coop.va a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1986 con il quale la società cooperativa mista «Cooperativa servizi pubblici esercizi - Società coop.va a r.l.», con sede in Milano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Caimi Sergio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 9 maggio 1991 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa precitata;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa servizi pubblici esercizi - Società coop.va a r.l.», con sede in Milano, repertorio n. 44271, costituita per rogito notaio dott. Luppi Claudio in data 27 ottobre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e

194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Sergio Caimi, residente in via Monte Nero, 29, Corbetta (Milano), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1145

DECRETO 6 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bologna salumi - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Salsamentari salumi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Giovanni in Persiceto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 6 settembre 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Bologna salumi - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Salsamentari salumi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Bologna salumi - Società cooperativa e responsabilità limitata» già «Salsamentari salumi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Verano Pojani, repertorio n. 56052 in data 16 luglio 1974, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Bianchi Laura, residente in via S. D'Acquisto, 13, Crespellano (Bologna), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1166

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 dicembre 1991.

Impegno in conto residui 1990, della somma complessiva di L. 241.896.000.000, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore delle regioni interessate, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Vista la legge di bilancio n. 406/90, per l'esercizio 1991;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1991, con la quale, fra l'altro, viene assegnata — a valere sulle residue disponibilità 1990, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — la somma complessiva di lire 241,896 miliardi a favore delle regioni, in essa indicate, per i rispettivi interventi per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto all'obsolescenza tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 241.896.000.000 è impegnata, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1990, parte di conto capitale, a favore delle regioni, di cui alla citata delibera CIPE 20 dicembre 1991, per le finalità esposte in premessa, nella misura di seguito indicata:

Regione	Importi in lire
Piemonte	21.284.000.000
Lombardia	42.750.000.000
Veneto	26.552.000.000

Regione	Importi in lire
Liguria	10.446.000.000
Emilia-Romagna	21.864.000.000
Toscana	19.831.000.000
Umbria	4.437.000.000
Marche	8.161.000.000
Lazio	20.500.000.000
Abruzzo	7.184.000.000
Molise	1.627.000.000
Campania	22.935.000.000
Puglia	21.497.000.000
Basilicata	2.937.000.000
Calabria	9.891.000.000
Totale . . .	241.896.000.000

Art. 2.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1991, in conto residui 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1992
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 140

92A1133

DECRETO 28 dicembre 1991.

Impegno della somma di lire 474 miliardi, in conto residui 1990, a favore della regione Lombardia per gli interventi nella Valtellina, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102 e in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 140889, del 5 luglio 1990, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1990, registro n. 25, foglio n. 61, con il quale, tra l'altro, viene istituito il cap. 7083, come sopra denominato, con uno stanziamento per l'anno finanziario 1990 di lire 474 miliardi;

Vista la legge di bilancio n. 406 del 29 dicembre 1990, per l'anno finanziario 1991, che reca, tra l'altro, lo stanziamento 1991 di lire 200 miliardi sul cap. 7083;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1991, con il quale all'art. 1 viene approvato lo stralcio di schema previsionale e programmatico di interventi per la difesa del suolo e delle acque, nonché per il riassetto idrogeologico della Valtellina;

Visto, altresì, l'art. 2 del soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'approvazione del riparto della disponibilità complessiva di lire 550,214 miliardi, prevista dallo stralcio di schema previsionale e programmatico, di cui lire 496,714 miliardi per la regione Lombardia e lire 53,500 miliardi per il Magistrato del Po;

Considerato che la sopraindicata spesa complessiva di lire 550,214 miliardi va coperta per lire 474 miliardi a carico dei corrispondenti residui di stanziamento 1990 e per la somma residuale di lire 76,214 miliardi a carico dello stanziamento di competenza 1991;

Ritenuto di dover impegnare i residui di stanziamento 1990, di lire 474 miliardi, a favore della regione Lombardia, per gli interventi di propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 474.000.000.000, in conto residui 1990, a favore della regione Lombardia, per i rispettivi interventi di cui alla premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1991, in conto residui 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1992
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 138

92A1134

DECRETO 28 dicembre 1991.

Impegno della somma complessiva di lire 76,214 miliardi, in conto competenza 1991, di cui lire 22,714 miliardi per la Lombardia e lire 53,500 miliardi per il Magistrato del Po, per gli interventi nella Valtellina, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, e in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 140889, del 5 luglio 1990, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1990, registro n. 25, foglio n. 61, con il quale, tra l'altro, viene istituito il cap. 7083, come sopra denominato, con uno stanziamento per l'anno finanziario 1990 di lire 474 miliardi;

Vista la legge di bilancio n. 406 del 29 dicembre 1990, per l'anno finanziario 1991, che reca, tra l'altro, lo stanziamento 1991 di lire 200 miliardi sul cap. 7083;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1991, con il quale all'art. 1 viene approvato lo stralcio di schema previsionale e programmatico di interventi per la difesa del suolo e delle acque, nonché per il riassetto idrogeologico della Valtellina;

Visto, altresì, l'art. 2 del soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'approvazione del riparto della disponibilità complessiva di lire 550,214 miliardi, prevista dallo stralcio di schema previsionale e programmatico, di cui lire 496,714 miliardi per la regione Lombardia e lire 53,500 miliardi per il Magistrato del Po;

Considerato che la sopraindicata spesa complessiva di lire 550,214 miliardi va coperta per lire 474 miliardi a carico dei corrispondenti residui di stanziamento 1990 e per la somma residuale di lire 76,214 miliardi a carico dello stanziamento di competenza 1991;

Visto il decreto del Ministro del bilancio n. 041, del 28 dicembre 1991, con il quale è stato assunto un primo impegno, a carico dei residui del cap. 7083, della somma di lire 474 miliardi, a favore della regione Lombardia, per gli interventi di rispettiva competenza;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 76,214 miliardi, a carico dello stanziamento di competenza del cap. 7083, di cui lire 22,714 miliardi per il completamento degli interventi di competenza della regione Lombardia e lire 53,500 miliardi per gli interventi del Magistrato del Po;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 22.714.000.000, per l'esercizio 1991, a favore della regione Lombardia, per il completamento dei rispettivi interventi di cui alla premessa.

Art. 2.

È impegnata, altresì, la somma di L. 53.500.000.000, per l'esercizio 1991, a favore del Magistrato del Po per i rispettivi interventi di cui alla premessa.

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 76,214 miliardi graverà sul cap. 7083, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1991.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1992
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 139

92A1135

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 44

Corso dei cambi del 4 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246,100	1246,100	1246 —	1246,100	1246,100	1246,100	1245,850	1246,100	1246,100	1246,100
E.C.U.	1534,500	1534,500	1535 —	1534,500	1534,500	1534,500	1534,500	1534,500	1534,500	1534,500
Marco tedesco	749,500	749,500	749,500	749,500	749,500	749,500	749,500	749,500	749,500	749,500
Franco francese	220,670	220,670	220,900	220,670	220,670	220,670	220,660	220,670	220,670	220,670
Lira sterlina	2158,850	2158,850	2160 —	2158,850	2158,850	2158,850	2159,280	2158,850	2158,850	2158,850
Fiorino olandese	666,240	666,240	666 —	666,240	666,240	666,240	666,160	666,240	666,240	664,240
Franco belga	36,445	36,445	36,440	36,445	36,445	36,445	36,443	36,445	36,445	36,440
Peseta spagnola	11,937	11,937	11,970	11,937	11,937	11,937	11,940	11,937	11,937	11,930
Corona danese	193,430	193,430	193,500	193,430	193,430	193,430	193,420	193,430	193,430	193,430
Lira irlandese	2004,400	2004,400	2004 —	2004,400	2004,400	2004,400	2004,500	2004,400	2004,400	—
Dracma greca	6,507	6,507	6,500	6,507	6,507	6,507	6,505	6,507	6,507	—
Escudo portoghese	8,721	8,721	8,710	8,721	8,721	8,721	8,721	8,721	8,721	8,720
Dollaro canadese	1046,300	1046,300	1043 —	1046,300	1046,300	1046,300	1046,900	1046,300	1046,300	1046,300
Yen giapponese	9,458	9,458	9,450	9,458	9,458	9,458	9,459	9,458	9,458	9,450
Franco svizzero	823,780	823,780	823 —	823,780	823,780	823,780	823,640	823,780	823,780	823,780
Scellino austriaco	106,550	106,550	106,500	106,550	106,550	106,550	106,528	106,550	106,550	106,550
Corona norvegese	191,400	191,400	191,250	191,400	191,400	191,400	191,400	191,400	191,400	191,400
Corona svedese	206,960	206,960	207 —	206,960	206,960	206,960	206,950	206,960	206,960	206,960
Marco finlandese	274,790	274,790	274,500	274,790	274,790	274,790	274,800	274,790	274,790	—
Dollaro australiano	935,800	935,800	934 —	935,800	935,800	935,800	935,400	935,800	935,800	935,850

Media dei titoli del 4 marzo 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89 —
» » » 21- 4-1987/94	88,825
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,475
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,600
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,675
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,700
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,700
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,875
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,875
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,900
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,050
» » » » 19- 5-1986/92	100,100
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,220
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,400
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,350
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,750
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,350
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,675
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,900
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,250
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,125
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,300
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,375
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,150
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,950
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,950
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101,075
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,600
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,875
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,225
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,800
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,575
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,775
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,800
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,700
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,825
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	101,750
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,775
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,300
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,775
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,275
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,900
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,400
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,175
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,025
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,150
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,100
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,275
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,500
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,825
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,350
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,250
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,125
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,575
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 3-1991/98	99 —
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,750
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,800
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,750
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,800
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,800
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,900

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	17- 3-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,650
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,700
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,800
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,975
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,025
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,575
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,175
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,525
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	99 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,60
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,700
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,775
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,900
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,900
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	99,200

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,600
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,500
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,550
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,175
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,400
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,175
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,350
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,300
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,275
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,150
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,200
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,300
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,475
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,475
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,225
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,650
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,700
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,100
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M04032

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 17 febbraio 1992 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha confermato l'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ed organizzazione contabile di aziende alla società «Sirio iniziative fiduciarie S.p.a.», con sede in Napoli, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

L'autorizzazione era stata precedentemente rilasciata in data 12 febbraio 1986 alla società «Zarfid S.r.l.», con sede in Parma.

Con decreto interministeriale 25 febbraio 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 11 ottobre 1938, con il quale la soc. «Isfid - Investimenti e servizi fiduciari S.p.a.», con sede in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Fiduciaria Cavour S.p.a.».

92A1136

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:

calcolo delle probabilità;

istituzioni di diritto pubblico.

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura anglo-americana;

psicologia sperimentale.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di ingegneria:

geometria.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurochirurgia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

antropologia;

paleontologia umana;

fisica delle particelle elementari;

fisica I;

fisica sperimentale I;

ecologia;

fotochimica;

paleontologia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'Italia contemporanea.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di lettere e filosofia:

storia della filosofia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1138

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Centro europeo università e ricerca, in Bologna

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992, registro n. 3 Università e ricerca, foglio n. 379, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione C.E.U.R. - Centro europeo università e ricerca, con sede in Bologna.

92A1157

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100210 del 5 aprile 1991 l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte dei coniugi Mario ed Ethel Cassotti la donazione di L. 175.765.000 per l'acquisto di apparecchiature scientifiche ed opere librarie.

92A1140

Autorizzazione all'Università della Basilicata in Potenza ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Potenza n. 5503 del 21 dicembre 1991 l'Università degli studi della Basilicata è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca di Lucania di Potenza la donazione della somma di L. 20.000.000 da destinare esclusivamente alla realizzazione di quattro pannelli decorativi, dipinti dai pittori M. Masini, A. Masini, L. Guerricchio e M. Pavese.

92A1143

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 548 del 5 dicembre 1991, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Barilla G. & R. F.lli S.p.a. di Parma, la donazione della somma di L. 1.000.000.000 da destinare alla pronta realizzazione nell'area di via Langhirano in Parma dell'ampliamento della nuova sede didattica della facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Parma n. 5508 dell'11 gennaio 1992, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Fiorenzo Carpi De Resmini, Eugenio Carpi De Resmini, Giuseppe Carpi De Resmini, Giovanna Carpi De Resmini, la donazione di dieci quadri, 485 disegni, 15 cartoni per vetrate e mosaici, 17 opere calcografiche, litografiche e matrici, 30 timbri e sigilli dell'Opus Laus Mariae Braidensis e 4 gessi, nonché l'archivio e biblioteca di Aldo Carpi, per un valore complessivo di L. 1.745.650.000, da destinare al costituendo museo di arte moderna presso il centro studi e archivio della comunicazione.

Con decreto del prefetto di Parma n. 5151 del 23 gennaio 1992, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della dott.ssa Licia Denti la donazione di una fotocopiatrice «Minolta» mod. EP410Z matricola n. 25502961 del valore di circa L. 2.000.000 oltre ad IVA, a favore della cattedra di gerontologia e geriatria della facoltà di medicina e chirurgia, a scopo didattico-scientifico.

Con decreto del prefetto di Parma n. 5418 del 23 gennaio 1992, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte del comitato organizzativo del 41° Simposio nazionale società italiana chirurgia della mano per il 1990, la donazione di un apparecchio per elettromiografia «Dantec» cantata unità base più un carrello per cantata, più un alimentatore del valore di L. 44.149.000 comprensivo di IVA, a favore dell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica della facoltà di medicina e chirurgia.

92A1141

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1063 del 4 dicembre 1991, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, la donazione della somma di L. 1.500.000, destinata all'istituto di patologia generale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1064 del 4 dicembre 1991, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Industria farmaceutica Serono S.p.a., la donazione di un apparecchio scientifico del valore di L. 3.500.000, destinato all'istituto di clinica medica generale e terapia medica 1ª - insegnamento di ematologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1065 del 4 dicembre 1991, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Boehringer Mannheim Italia S.p.a., la donazione di un apparecchio scientifico del valore complessivo di L. 12.000.000 destinato all'istituto di clinica medica generale e terapia medica 1ª.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1066 del 7 gennaio 1992, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., la donazione di un apparecchio scientifico del valore di L. 4.027.460, destinato al dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1067 del 7 gennaio 1992, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Mavi Sud S.r.l., la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 2.380.000, destinata all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1068 del 7 gennaio 1992, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Pergine S.p.a., la donazione di un apparecchio scientifico del valore di L. 2.023.000, destinato al dipartimento di scienze della terra.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1189 del 7 gennaio 1992, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Apple Computer S.p.a., la donazione di varie apparecchiature per un valore complessivo di L. 15.662.780, da destinare alla facoltà di lettere e filosofia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1190 del 7 gennaio 1992, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze, la donazione della somma di L. 100.000.000, destinata alla facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1191 del 7 gennaio 1992, l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze, la donazione della somma di L. 26.000.000, destinata al dipartimento di scienze biochimiche.

92A1144

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189